

06|08
2020

**Conversione in Legge
Decreto Rilancio**
Tax & Legal Alert COVID19

INDICE

1.	INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO	2	10.	PROROGA DEL TERMINE “LUNGO” PER I SUPER-AMMORTAMENTI 2019	13
2.	CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI	8	11.	NUOVA PROROGA DEL TERMINE PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISIONE NELLE SRL	13
3.	PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE	10	12.	MODIFICHE ALLA DONAZIONE DI BENI DESTINATI A SOLIDARIETÀ SOCIALE	14
4.	MISURE DI RAFFORZAMENTO DELL’ECOSISTEMA DELLE START UP INNOVATIVE	11	13.	IMPORTAZIONE MASCHERINE CHIRURGICHE / DPI	14
5.	CREDITO D’IMPOSTA PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE A FIERE E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI	11	14.	ESENZIONE DELLA PRIMA RATA IMU 2020 PER IL SETTORE TURISTICO	15
6.	CREDITO IMPOSTA SULLE RIMANENZE DEL SETTORE TESSILE E DELLA MODA	11	15.	RIDUZIONE DEI TRIBUTI LOCALI CON DOMICILIAZIONE BANCARIA	15
7.	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L’INDUSTRIA TESSILE E DELLA MODA	12	16.	PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA	15
8.	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER I SETTORI RICREATIVO E DELL’INTRATTENIMENTO	12	17.	INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA	16
9.	CREDITO D’IMPOSTA PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA DELLE “SOCIETÀ BENEFIT”	13	18.	INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI MOTOVEICOLI ELETTRICI O IBRIDI (C.D. “BONUS MOTORINI”)	17

1. INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO

(D.L. 34/2020, artt. 119-121)

Nell'iter di conversione del D.L. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", sono state apportate molteplici modifiche alla nuova detrazione del 110% introdotta dall'art. 119 del citato Decreto, spettate per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati congiuntamente a quelli espressamente individuati dalla norma.

È confermato che la detrazione nella maggior misura del 110% è applicabile esclusivamente alle spese sostenute dall'1/7/2020 al 31/12/2021 e va ripartita in 5 quote annuali.

Rispetto a quanto riportato nel nostro ALERT COVID del 29/5/2020, ripercorriamo i caratteri salienti di questi incentivi con un focus particolare sui cambiamenti introdotti in sede di conversione del testo, modalità di funzionamento, ammissione al bonus anche per le seconde case, differente modulazione dei tetti di spesa.

DETRAZIONE DEL 110% (C.D. "SUPERBONUS")

L'art. 119 del D.L. 34/2020, sostituito in sede di conversione in legge, incrementa al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Soggetti beneficiari

Il c.d. "superbonus" compete per i lavori effettuati:

- dai condomini;

- dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (è previsto un limite massimo di due unità per gli interventi di riqualificazione energetica, fatti salvi gli interventi su parti comuni);
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/1997;
- dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all'art. 6 della L. 266/1991;
- dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'art. 7 della L. 383/2000;
- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Immobili esclusi dal "superbonus"

Il "superbonus" del 110% non si applica alle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Interventi di riqualificazione energetica

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall'1/7/2020 al 31/12/2021 (per gli IACP fino al 30/6/2022), spetta per gli interventi di

riqualificazione energetica c.d. “trainanti” di seguito indicati.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO “TRAINANTE”	LIMITE SPESA MASSIMO
<p>Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.</p>	<p>La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ € 50.000 per gli edifici unifamiliari; ▪ € 50.000 per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; ▪ € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; ▪ € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
<p>Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di Climatizzazione invernale esistenti con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ impianti centralizzati per il riscaldamento/raffrescamento/fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE 811/2013 ovvero a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici; ▪ impianti di microgenerazione o a collettori solari; ▪ allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (di cui all’art. 2, comma 2, lett. tt), D.Lgs. 102/2014), esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria. 	<p>Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ € 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari; ▪ € 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. <p>La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.</p>
<p>Interventi sugli edifici unifamiliari o su unità situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ impianti per il riscaldamento/raffrescamento/fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE n. 811/2013 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici; 	<p>Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 per singola unità immobiliare. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.</p>

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ impianti di microgenerazione o a collettori solari; ▪ caldaie a biomassa con prestazioni meno pari a quelle per la classe 5 stelle di cui al D.M. 186/2017 esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure di infrazione degli obblighi di cui alla Direttiva 2008/50/CE; ▪ allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (di cui all'art. 2, comma 2, lett. tt), D.Lgs. 102/2014), esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell'aria. | |
|---|--|

Altri interventi di riqualificazione energetica al 110%

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del D.L. 63/2013 (ad esempio, l'installazione di pannelli o schermature solari e sostituzione infissi), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi "trainanti" sopraelencati.

L'agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Interventi antisismici

Per le spese sostenute dall'1/7/2020 al 31/12/2021, è elevata al 110% l'aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del D.L. 63/2013.

Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. "sismabonus" anche se svolti non congiuntamente ad altri.

L'agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo con gli stessi limiti di spesa già previsti dal citato art. 16.

Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione Irpef del premio assicurativo è aumentata al 90%.

In sede di conversione sono stati ricompresi tra gli interventi agevolabili anche quelli per la realizzazione

di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi antisismici di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies, nei limiti di spesa previsti per gli stessi.

Impianti solari fotovoltaici

Superbonus al 110% anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, per le spese sostenute dall'1/7/2020 al 31/12/2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

L'installazione degli impianti fotovoltaici deve, comunque, essere eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica, o antisismici, che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

Diversamente, in caso di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica il limite di spesa è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito. In sede di conversione è stata introdotta la previsione che con apposito Decreto il MISE individuerà limiti, modalità di utilizzo e

valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati con la detrazione in esame.

L'agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del "superbonus" del 110%, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'art. 16-ter del D.L. 63/2013 spetta nella misura del 110%.

L'agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO

Per effetto dell'art. 121 del D.L. 34/2020, come modificato in sede di conversione in legge, **i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:**

- per lo sconto in fattura;
- per la cessione della detrazione.

Le modalità attuative per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura saranno definite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che, in caso di applicazione del c.d. "sconto in fattura" da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi, quest'ultimo recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d'imposta che può essere:

- utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione; ovvero
- ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Non si applicano:

- il limite alla compensazione pari a € 700.000 annui di cui all'art. 34, L. 388/2000, elevato per il 2020 a € 1.000.000 ad opera dell'art. 147, D.L. 34/2020;
- il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da esporre nel quadro RU del modello Redditi;
- il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo superiori ad € 1.500 di cui all'art. 31, comma 1, D.L. 78/2010.

L'opzione va comunicata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, dal soggetto interessato ovvero tramite un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità (di seguito richiamati), con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento. I fornitori e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato/credito ricevuto. L'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni in esame.

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo.

Tipologie di interventi agevolati

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis comma 1 lettera a) e b) del TUIR;
- riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del D.L. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;

- adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 comma 1-bis - 1-septies del D.L. 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione nella misura del 110%;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 comma 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate");
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-bis comma 1 lettera h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del D.L. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

Opzione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori

L'opzione per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL).

Per gli interventi che consentono di beneficiare del "superbonus" del 110%, tuttavia, ai fini dell'opzione per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura:

- gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo;
- ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

ASSEVERAZIONE E VISTO DI CONFORMITA'

Asseverazione

Il comma 13 dell'art. 119 in esame è stato riformulato in sede di conversione ed ora dispone che l'asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato è richiesta/necessaria:

- sia per il riconoscimento della detrazione nella misura del 110%;
- sia per l'esercizio dell'opzione relativa alla cessione del credito/applicazione del c.d. "sconto in fattura".

In particolare:

- per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, ossia interventi di isolamento termico e di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale dai quali si consegue risparmio/miglioramento energetico con detrazione del 110%, un tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14, D.L. n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione va trasmessa esclusivamente in via telematica all'ENEA con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM;
- per gli interventi di cui al comma 4, ossia gli interventi di riduzione del rischio sismico con detrazione del 110%, l'efficacia degli stessi va asseverata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico secondo le proprie competenze professionali, iscritto al relativo Ordine/Collegio professionale. È altresì necessario che i predetti professionisti incaricati attestino la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Visto di conformità

Il comma 11 del citato art. 119 conferma che il contribuente, per poter esercitare l'opzione per la cessione del credito / "sconto in fattura" a seguito degli interventi sopra elencati per i quali spetta la detrazione del 110%, è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il visto va rilasciato ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. 241/1997 da un dottore commercialista/esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto al 30/9/1993 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso di laurea in giurisprudenza / economia o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, nonché dal responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF imprese (c.d. RAF).

Il certificatore è tenuto a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati sopra richiamati.

Attestazioni /Asseverazioni infedeli

Fermo restando che la non veridicità delle attestazioni / asseverazioni comporta:

- la decadenza dal beneficio fiscale (detrazione);
- l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato;

in caso di rilascio di attestazioni / asseverazioni infedeli è applicabile la sanzione da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione/asseverazione infedele resa.

I predetti soggetti sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni/asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000.

Le spese sostenute per ottenere le attestazioni / asseverazioni nonché il visto di conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110% di cui all'art. 119 in esame.

2. CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI

(D.L. 34/2020, art. 28)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali, l'art. 28 del D.L. 34/2020 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta parametrato ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

La misura ha subito alcune modifiche in sede di conversione in legge del D.L. 34/2020.

Il credito d'imposta spetta per contratti di:

- locazione di immobili;
- leasing immobiliare;
- concessione di immobili;
- servizi a prestazioni complesse comprensivi di almeno un immobile;
- affitto d'azienda comprensivo di almeno un immobile.

L'oggetto del contratto deve essere costituito da:

- immobili (anche terreni) ad uso non abitativo (si prescinde dalla categoria catastale), destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- immobili destinati all'attività istituzionale degli enti non commerciali.

In linea generale, il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a € 5 milioni;
- i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.

In sede di conversione è stata introdotta l'eccezione che la soglia di € 5 milioni di ricavi non opera per:

- le strutture alberghiere e agrituristiche;
- le agenzie di viaggio e turismo;
- i tour operator;
- le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, che, ove abbiano ricavi superiori a € 5 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello in corso, possono usufruire del credito d'imposta nella misura "ridotta" del 20% (locazione, leasing) o del 10% (affitto d'azienda).

Anche la condizione del calo del fatturato subisce due deroghe, in quanto non deve essere verificata in capo ai soggetti che:

- hanno iniziato l'attività a partire dall'1/1/2019;
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore alla data di

dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 (31/1/2020).

Il credito d'imposta è commisurato all'importo dei canoni dei mesi di:

- marzo, aprile e maggio;
- aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale.

Il credito d'imposta è pari al:

- 60% (20% per le imprese di commercio al dettaglio con ricavi superiori a € 5 milioni nel 2019) dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- 30% (10% per le imprese di commercio al dettaglio con ricavi superiori a € 5 milioni nel 2019) in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione nel modello F24 o nella dichiarazione dei redditi;
- può essere ceduto a terzi;
- in caso di locazione, può essere ceduto al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte di canone (ad esempio, a fronte di un canone di locazione pari a 100, ove il conduttore ceda il credito - pari a 60 - al locatore, potrà corrispondere al locatore la sola somma di 40 a titolo di canone).

Cessione del credito al locatore

Con una modifica introdotta in sede di conversione del D.L. 34/2020, il legislatore ha specificato che, in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito di imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone. La

norma recepisce un chiarimento già reso dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 14/2020, che aveva chiarito che il credito d'imposta può essere ceduto al locatore/concedente "a titolo di pagamento del canone".

L'intervento legislativo sancisce, ufficialmente, una deroga alla regola in base alla quale il credito sorge solo a seguito del pagamento del canone: in caso di cessione del credito al locatore, il versamento del canone si considera avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. Considerata la finalità della norma di ridurre l'onere che grava in capo al locatario, è quindi possibile fruire del credito in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.

Cessione ad altri soggetti

Ai sensi dell'art. 122 del D.L. 34/2020, il soggetto avente diritto al credito d'imposta, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare - dal 19/5/2020 al 31/12/2021 - per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Provvedimento attuativo

Con il Provvedimento 250739/2020, si dispone che i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta, ove intendano optare per la cessione a terzi, debbano presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, a pena d'inammissibilità.

I cessionari devono a loro volta comunicare l'accettazione della cessione e potranno, così, usufruire del credito loro ceduto.

Il Provvedimento delinea un procedimento per l'efficacia della cessione che si compone di tre passaggi:

1. il conduttore beneficiario del credito di imposta comunica all'Agenzia delle Entrate la cessione, mediante il modello appositamente predisposto,

- dal 13/7/2020 al 31/12/2021;
2. il cessionario comunica l'accettazione della cessione all'Agenzia delle Entrate "a pena di inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate";
 3. a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione del credito, il cessionario può utilizzare il credito, con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente.

Utilizzo da parte del cessionario

Ferma restando la sussistenza dei requisiti sopra descritti in relazione al fruitore/cedente, il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al

periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto;

- in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

La quota dei crediti d'imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta. In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.

I codici tributo da utilizzare

La seguente tabella riassume i codici tributo da utilizzare in F24 per usufruire in compensazione dei crediti di imposta locazioni.

Soggetto che utilizza il credito	Codice Tributo F24	
Utilizzo in compensazione da parte del conduttore	Credito botteghe e negozi D.L. 18/2020	6914
	Credito locazioni immobili non abitativi D.L. 34/2020	6920
Utilizzo in compensazione da parte del cessionario	Credito botteghe e negozi D.L. 18/2020	6930
	Credito locazioni immobili non abitativi D.L. 34/2020	6931

3. PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

(D.L. 34/2020, art. 137)

Viene introdotta un'ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L.

448/2001 in relazione ai terreni sia agricoli che edificabili e alle partecipazioni non quotate posseduti all'1/7/2020 (la precedente proroga, prevista dalla L. 160/2019, riguardava i beni posseduti all'1/1/2020 - si veda la nostra circolare n. 3/2020).

Per i beni posseduti all'1/7/2020 sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva (pari all'11%)

sul c.d. “valore di perizia”.

A tal fine, occorre che, entro il 15/11/2020 (anziché entro il 30/9/2020 come originariamente previsto dal Decreto Rilancio):

- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

4. MISURE DI RAFFORZAMENTO DELL'ECOSISTEMA DELLE START UP INNOVATIVE

(D.L. 34/2020, art. 38)

A seguito della conversione in legge del D.L. 34/2000, sono state apportate le seguenti principali modifiche riguardanti l'ecosistema delle start-up:

- il potenziamento dell'incentivo per favorire gli investimenti nel capitale di PMI innovative da parte di investitori persone fisiche innalzando lo stesso da € 100 mila a € 300 mila;
- la destinazione del 5% del fondo destinato all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels al finanziamento della promozione del sistema delle start-up italiane e, più in generale, delle potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal Covid-19 e della fase di rilancio;
- è determinata in quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla start-up, con il limite massimo di € 1 milione per singolo investimento, la misura massima dei finanziamenti agevolati sostenuti dal Fondo di sostegno al

venture capital che ciascuna start-up innovativa e PMI innovativa può ottenere.

Per l'attuazione di alcune delle novità introdotte in commento si attendono i relativi decreti attuativi.

5. CREDITO D'IMPOSTA PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE A FIERE E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI

(D.L. 34/2020, art. 46-bis)

In sede di conversione in legge del Decreto Rilancio è stato previsto un incremento di € 30 milioni per l'anno 2020 delle risorse relative al credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali di cui all'art. 49 del D.L. 34/2019 convertito (si vedano le nostre circolari n. 5 e 3/2019), che è stato esteso (dall'art. 12-bis del D.L. 23/2020 convertito) alle spese derivanti da fiere che sono state annullate a causa dell'emergenza da COVID-19.

Tali somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, per il ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.

6. CREDITO IMPOSTA SULLE RIMANENZE DEL SETTORE TESSILE E DELLA MODA

(D.L. 34/2020, art 48-bis)

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per

l'emergenza COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità ed obsolescenza dei prodotti, l'art. 48-bis del D.L. 34/2020 riconosce un credito d'imposta ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

Tale credito d'imposta è riconosciuto:

- limitatamente al periodo d'imposta in corso al 10/3/2020 (2020 per i soggetti "solari");
- nella misura del 30% delle rimanenze finali di cui all'art. 92, comma 1, TUIR eccedente la media delle stesse dei 3 periodi d'imposta precedenti al 2020;
- fino all'esaurimento dell'importo massimo di € 45 milioni, che costituisce limite di spesa.

Si specifica che il metodo ed i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Quanto alla documentazione, nei confronti dei soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale, invece, devono richiedere una certificazione della consistenza delle rimanenze, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Tale credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante F24;
- nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 19/7/2020 (2021 per i soggetti "solari").

Le modalità attuative del credito d'imposta saranno definite con un successivo decreto interministeriale e nei limiti e condizioni previsti dal quadro temporaneo sugli aiuti di stato nell'emergenza covid-19.

7. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'INDUSTRIA TESSILE E DELLA MODA

(D.L. 34/2020, art. 38-bis)

Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, l'art. 38-bis del Decreto Rilancio prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di € 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame saranno stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'efficacia di tale previsione è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

8. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER I SETTORI RICREATIVO E DELL'INTRATTENIMENTO

(D.L. 34/2020, art. 25-bis)

Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie.

Saranno privilegiate le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019. I contributi a

fondo perduto sono erogati nel limite di spesa complessivo di € 5 milioni per l'anno 2020.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione saranno definite con un successivo decreto interministeriale.

L'efficacia dell'agevolazione in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

9. CREDITO D'IMPOSTA PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA DELLE "SOCIETÀ BENEFIT"

(D.L. 34/2020, art. 38-ter)

È previsto un credito d'imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in "società benefit", sostenuti dal 19/7/2020 al 31/12/2020.

Si ricorda che le "società benefit", introdotte dalla L. 208/2015, sono quelle società che, nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di "beneficio comune" e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni o altri portatori di interesse.

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto:

- nel limite delle previste risorse, pari a € 7 milioni;
- nel rispetto del regime "de minimis".

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.

Le modalità attuative del credito d'imposta saranno definite con un successivo decreto interministeriale. Il credito di imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti dei regolamenti "de minimis".

10. PROROGA DEL TERMINE "LUNGO" PER I SUPER-AMMORTAMENTI 2019

(D.L. 34/2020, art. 50)

L'art. 50 del D.L. 34/2020, rubricato "Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento" stabilisce che in considerazione della situazione emergenziale Covid-19, il termine del 30/6/2020 previsto dall'art. 1 del D.L. 34/2019, è prorogato al 31/12/2020.

Ne consegue che, qualora entro il 31/12/2019 sia stata effettuata la c.d. "prenotazione" (attraverso l'accettazione dell'ordine e il pagamento dell'acconto minimo del 20%), per poter beneficiare dell'ultima versione dei super-ammortamenti di cui al citato art. 1 del D.L. 34/2019 (maggiorazione del 30%, con un tetto massimo agli investimenti in misura pari a € 2,5 milioni) non è più necessario che l'investimento sia effettuato entro il 30/6/2020, ma lo stesso dovrà essere effettuato entro fine anno, essendo stato spostato il termine "lungo" al 31/12/2020.

11. NUOVA PROROGA DEL TERMINE PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE NELLE SRL

(D.L. 34/2020, art. 51-bis)

Con la conversione in legge del "Decreto Rilancio" viene disposta una nuova proroga del termine per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle SRL (ed anche nelle cooperative), che superano i nuovi limiti di cui all'art. 2477 comma 2° C.C. Tale nomina infatti dovrà avvenire entro la data di approvazione dei

bilanci relativi all'esercizio 2021, e dunque nel 2022 e non più entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019.

Si ricorda che il termine per procedere con la nomina dell'organo di controllo o del revisore era stato fissato originariamente dal Codice della crisi d'impresa al 16/12/2019, ma lo stesso era stato poi differito dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2020 alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

Si rammenta altresì che in base al nuovo art. 2477 comma 2 C.C. nelle SRL (e nelle cooperative) la nomina dell'organo di controllo o, in alternativa, del revisore è obbligatoria, oltre che nei casi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, anche qualora, per **due esercizi consecutivi**, abbia superato anche **un solo** dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € **4 milioni**;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: € **4 milioni**;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **20 unità**.

Per effetto della suddetta nuova proroga, gli esercizi sui quali si dovrà verificare il superamento dei predetti parametri diventano il 2020 ed il 2021, mentre il primo bilancio da sottoporre a controlli sarà quello relativo al 2022.

12. MODIFICHE ALLA DONAZIONE DI BENI DESTINATI A SOLIDARIETÀ SOCIALE

(D.L. 34/2020, art. 10)

Viene ulteriormente ampliato l'ambito applicativo dell'art. 16 comma 1 della L. 166/2016, che prevede, per le cessioni gratuite di determinati beni aventi

finalità di solidarietà sociale, specifici regimi agevolativi; in particolare tali beni non sono considerati destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 85 comma 2 del TUIR, e sotto il profilo IVA per tali cessioni gratuite non opera la presunzione di cessione ex art. 1 del D.P.R. 441/1997 (si veda nostro insight del 20/3/2020).

In particolare si fa ora riferimento ai seguenti beni:

- prodotti tessili e di abbigliamento;
- mobili e complementi di arredo;
- giocattoli;
- materiali per l'edilizia, inclusi i materiali per la pavimentazione;
- elettrodomestici ad uso civile ed industriale;
- televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico

non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.

13. IMPORTAZIONE MASCHERINE CHIRURGICHE / DPI

(D.L. 34/2020, art. 66-bis)

In deroga alle disposizioni vigenti, è stata prevista l'individuazione di criteri semplificati di validazione per l'importazione/commercializzazione di mascherine chirurgiche e DPI "che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza" COVID-19.

Le Regioni devono definire le modalità di presentazione delle domande di validazione e individuare le strutture competenti a tal fine.

14. ESENZIONE DELLA PRIMA RATA IMU 2020 PER IL SETTORE TURISTICO

(D.L. 34/2020, art. 177)

Rispetto a quanto già indicato nella nostra circolare del 29/5/2020, in sede di conversione è stata introdotta l'esenzione della prima rata IMU 2020 anche per gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni. Per questa fattispecie di immobili qualora l'acconto IMU sia stato già versato entro il 16/6/2020, dovrebbe essere possibile tenere conto di quanto già pagato in sede di versamento a conguaglio del saldo IMU.

15. RIDUZIONE DEI TRIBUTI LOCALI CON DOMICILIAZIONE BANCARIA

(D.L. 34/2020, art. 118-ter)

L'art. 118-ter del D.L. 34/2020 prevede che gli enti territoriali possano stabilire, con propria deliberazione, una riduzione fino al 20% delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, a condizione che il soggetto passivo tenuto al pagamento vi provveda mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

16. PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA

(D.L.34/2020, art.157)

L'art. 157 dispone che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8/3/2020 ed il 31/12/2020, sono emessi entro il 31/12/2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31/12/2021.

Non si procede altresì, per lo stesso periodo di tempo, all'emissione delle comunicazioni bonarie di cui agli artt. 36 bis e 36 ter D.P.R. 600/1973, 54 bis D.P.R. 633/1972 e 21 bis D.L. 78/2010 (comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva) nonché all'invio di atti di accertamento afferenti le tasse automobilistiche e la tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari.

L'articolo stabilisce, infine, che sono prorogati di un anno i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento; in particolare:

- in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica scade non il 31/12/2021 ma il 31/12/2022;
- in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017) e nel 2017 (anno d'imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 31/12/2023 (e non il 31/12/2022) e il 31/12/2022 (e non il 31/12/2021).

Con una modifica apportata in sede di conversione si è precisato che le suddette disposizioni non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

17. INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA

(D.L.34/2020, art.44 commi da 1-bis a 1-novies)

In aggiunta agli incentivi previsti dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), vengono inseriti in sede di conversione in legge previsti nuovi contributi per le persone fisiche e giuridiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, autoveicoli a basse emissioni di anidride carbonica, con o senza rottamazione di un precedente veicolo.

Contributo per l'acquisto di nuovi veicoli M1 dall'1/8/2020 al 31/12/2020

Sono riconosciuti ulteriori incentivi per le persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dall'1/8/2020 al 31/12/2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica che ha emissioni di anidride carbonica (CO₂) comprese:

- tra 0 e 60 g/km, con prezzo inferiore a € 50.000 (IVA esclusa);
- tra 61 e 110 g/km, è omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e ha un prezzo inferiore a € 40.000 (al netto dell'IVA) secondo il listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice.

Misura dei contributi

In questi casi, sono riconosciuti i contributi indicati nelle tabelle che seguono.

Emissioni di CO ₂ g/km del veicolo nuovo M1	Contributo (con rottamazione)	Requisiti del veicolo rottamato
Da 0 a 20	€ 2.000	Il veicolo rottamato deve essere: <ul style="list-style-type: none"> • immatricolato in data anteriore all'1/1/2010; • oppure nel periodo di vigenza dell'agevolazione deve superare i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione.
Da 21 a 60	€ 2.000	
Da 61 a 110	€ 1.500	
Il contributo statale è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000		

Emissioni di CO ₂ g/km del veicolo nuovo M1	Contributo (senza rottamazione)
Da 0 a 20	€ 1.000
Da 21 a 60	€ 1.000
Da 61 a 110	€ 750
Il contributo statale è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000	

Acquisto di veicoli usati Euro 6 con rottamazione

Devono pagare solo il 60% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato, le persone fisiche che:

- dall'1/7/2020 al 31/12/2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3;
- contestualmente acquistano un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO₂ inferiori o uguali a 60 g/km.

Contributo ulteriore per il secondo veicolo rottamato

Spetta un ulteriore incentivo di € 750 per le persone fisiche che:

- contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 110 g/km,
- consegnano per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1 (intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari).

L'ulteriore contributo di € 750 euro deve, in alternativa:

- essere sommato ad € 1.500 già attribuiti per la rottamazione del primo veicolo;
- essere utilizzato in forma di credito d'imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

18. INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI MOTOVEICOLI ELETTRICI O IBRIDI (C.D. "BONUS MOTORINI")

(D.L.34/2020, art.44-bis)

Vengono modificati gli incentivi spettanti per coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e (c.d. "bonus motorini") rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2019.

Misura del contributo (con o senza rottamazione)

Il contributo riconosciuto è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di € 3.000 (in questo caso non è necessaria la rottamazione di un analogo veicolo inquinante).

Il *bonus* aumenta fino al 40% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di € 4.000, se viene rottamato:

- un qualsiasi veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3;
- oppure un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del D.M. 2/2/2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente.

Il contributo è riconosciuto fino a un massimo di 500 veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 comma 1, n. 1) C.C., il limite di 500 veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza - Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano - Via Visconti di Modrone, 21 - 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it  